

(N. 1318)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1315)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 OTTOBRE 1950

Promozione al grado VIII del gruppo A  
di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I funzionari di pubblica sicurezza, i quali, avendo la prescritta anzianità per esservi ammessi, non potettero partecipare all'esame di idoneità ed al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di commissario di pubblica sicurezza indetti rispettivamente con decreti ministeriali 23 dicembre 1940 e 30 settembre 1941, perchè richiamati alle armi presso reparti mobilitati in zona di operazioni durante il periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di

esame, saranno inseriti, secondo i criteri indicati negli articoli seguenti, nelle graduatorie delle predette prove di esame, conseguendo la promozione a commissario, ai soli effetti giuridici, con l'anzianità dei funzionari di pari grado che vi seguano immediatamente nell'ordine di dette graduatorie.

#### Art. 2.

Ai fini delle disposizioni dell'articolo precedente, i funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo medesimo e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1947 saranno inseriti nella gradua-

toria, approvata col decreto ministeriale 10 marzo 1942, dell'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1940, in base al punteggio complessivo della votazione di esame e del coefficiente di anzianità in ventesimi, e conseguiranno la promozione a commissario con la stessa data con la quale è stata conferita ai funzionari di pari grado che verranno a seguirli nella graduatoria unica approvata con decreto ministeriale 15 aprile 1946.

Art. 3.

I funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 1 e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di merito distinto indetto con decreto

ministeriale 31 agosto 1946 saranno inseriti nella graduatoria, approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1942, del concorso di merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1941, in base alla votazione riportata. Di detti funzionari conseguiranno la promozione a commissario ai sensi dell'articolo 2 coloro che alla data del bando dell'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1940 possedevano la prescritta anzianità per parteciparvi, mentre ai rimanenti la stessa promozione sarà conferita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 717.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.